

Risposta n. 141/2022

OGGETTO: Interpello disapplicativo dell'articolo 172, comma 7, del Tuir in una operazione di MLBO abusiva

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La I S.p.A. (di seguito denominata, anche, "I" o "Società istante" o "Incorporante") propone l'istanza di interpello in oggetto al fine di ottenere la disapplicazione dell'articolo 172, comma 7, del DPR 22 dicembre 1986, n.° 917 (di seguito "Tuir") in relazione al riporto a nuovo di perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi in relazione ad una complessa operazione di ristrutturazione aziendale, realizzata in più fasi, che si conclude con una operazione di acquisizione rientrante sotto il profilo civilistico nelle fattispecie di cui all'articolo 2501-*bis* del Codice civile.

La I incorporante ha ad oggetto "*la costruzione di macchine...*" ed adotta nella redazione del bilancio i principi contabili internazionali.

La società incorporata - la quale al momento della fusione controllava la I - è la Veicolo S.r.l. unipersonale costituita in data 21 luglio 2017 (CF:-----, di seguito anche "Veicolo") che adottava nella redazione del bilancio i principi contabili nazionali.

La prima fase dell'operazione di acquisizione ed il finanziamento

Nel mese di febbraio 2017, ALFA Group (società a responsabilità limitata di diritto danese con sede in Danimarca) ha acquisito il 100% del Capitale sociale della BETA Group (di seguito anche "**BETA Group**", società a responsabilità limitata di diritto tedesco con sede legale in Germania) dal fondo di *private equity* Auctus (nello specifico -----).

Il controvalore o prezzo di acquisizione è stato stabilito e regolato in circa 102.744.000 euro.

L'acquisizione è stata finanziata attraverso il ricorso ad un finanziamento bancario ponte erogato da ZETABANK (istituto finanziario leader nei paesi baltici) alla ALFA Group per l'importo complessivo di circa euro 165.000.000.

Nello specifico, in questa prima fase, i fondi B 1 e B 2 hanno stipulato un accordo con la ZETABANK concernente la messa a disposizione da parte di quest'ultima di una linea di credito di euro 200.000.000, dalla quale i due fondi hanno attinto un importo pari a Euro 165.413.533.

I due fondi hanno, a loro volta, concesso - in data 25 aprile 2017 - un finanziamento *intercompay* alla ALFA2 per un importo complessivo di euro 165.413.533.

La ALFA2, in data 25 aprile 2017, pone in essere un finanziamento a favore di ALFA3 per euro 165.413.533.

La ALFA3, in data 28 aprile 2017, concede - a sua volta - un finanziamento di euro 165.413.533 alla ALFA Holdings.

La ALFA Holdings concede, infine un finanziamento alla ALFA Group dell'importo di euro 165.413.533.

Con tale provvista finanziaria la ALFA Group acquista dal fondo A il gruppo BETA, composto da due sottogruppi: S, di matrice tedesca, e I, di matrice italiana.

Pertanto, l'iniziale prestito bancario è stato impiegato per procedere all'acquisizione e - contestualmente - al rifinanziamento di BETA Group e delle sue

controllate.

Successivamente, a seguito dell'emissione di un prestito obbligazionario dalla capogruppo ALFA3 per l'importo complessivo di euro 340.000.000, avvenuto il 05 maggio 2017, il gruppo ALFA rimborsa il Finanziamento Ponte ricevuto dalla ZETABANK per l'acquisto del gruppo BETA.

Oltre ad estinguere il finanziamento ponte acceso nella prima fase di acquisizione con la ZETABANK per euro 165.000.000 viene anche rifinanziato a medio/lungo termine il debito del gruppo ALFA esistente.

Vengono, di conseguenza, rinegoziati lungo la catena societaria i vari contratti di finanziamento *intercompany*, sia per l'importo che per il tasso di interesse applicato, al fine di renderli coerenti con i termini e le condizioni del prestito obbligazionario appena emesso.

La BETA Group - oggetto della acquisizione - si articola in due sottogruppi tra loro sinergici: (1) S e le sue controllate sono impegnati nella progettazione, produzione e commercializzazione di forni di alta gamma destinati alla fusione di metalli leggeri; (2) I e le sue controllate invece si occupano della progettazione, produzione e vendita di macchine e isole automatiche di lavoro per la pressocolata e per la fusione in gravità delle leghe leggere, impiegate nel settore *automotive*.

Le due aziende sviluppano importanti sinergie "*a valle*" in quanto i forni della S vengono integrati negli impianti e nelle isole automatiche di lavoro manufatte dalla I.

Il gruppo BETA è stato così organizzato dal precedente *management* della A che si sarebbe rifiutato - in occasione della vendita - di realizzare i due sottogruppi separatamente.

In sede di negoziazione l'acquirente (ALFA Group) avrebbe illustrato al venditore A le ragioni (anche di finanziamento) che avrebbero reso necessaria una separata dismissione delle due realtà imprenditoriali. La natura istituzionale del fondo uscente - unitamente alla convinzione di realizzare un maggiore valore considerate le sinergie esistenti fra le due realtà economiche - avrebbe indotto il venditore A a

rifiutare una diversa impostazione dell'operazione che è stata quindi condotta a livello di gruppo (a livello di BETA Group) e ha coinvolto tutte le entità sottostanti.

Ciò avrebbe comportato la necessità per l'acquirente (ALFA Group) di procedere alla ristrutturazione del gruppo BETA allo scopo dichiarato, da un lato, di individuare separati management e separate responsabilità nella conduzione e gestione dei business e, dall'altro lato, di allocare le fonti di finanziamento afferenti le rispettive acquisizioni vicino alle fonti di produzione dei flussi di cassa necessari al rimborso del suddetto finanziamento. A questa ulteriore finalità di razionalizzazione risponderebbe quella che l'istante denomina "la seconda fase del processo di acquisizione".

La seconda fase del processo di acquisizione

ALFA Group costituisce, con un capitale iniziale di circa euro 4.000.000, una società in Germania, BETA Group Holding, a cui viene concesso, in data 17 agosto 2017, dalla stessa ALFA Group, un finanziamento dell'importo di euro 98.743.819 che consente a quest'ultima di acquistare dalla medesima ALFA Group la partecipazione nella società BETA, detenuta dalla stessa ALFA Group.

La ALFA Group, dunque, trasferisce, sia sottoforma di finanziamento che di capitale, alla Holding tedesca (BETA Group Holding) una parte dell'indebitamento *senior*, complessivamente pari a euro 111.600.000 e, precisamente, quella quota contratta per l'acquisto del gruppo BETA.

A seguito della già menzionata operazione, le tre società tedesche del gruppo BETA (BETA Group Holding; BETA ; BETA2) optano per il regime dell'*organschaft*. Tale istituto, di matrice tedesca, consente il consolidamento sotto un profilo civilistico/contabile e fiscale in capo alla Holding, BETA Group Holding, degli elementi di reddito positivi e negativi realizzati dalle società controllate BETA e BETA2. Anche in assenza di delibera assembleare, tutti i profitti realizzati dalle controllate tedesche vengono automaticamente trasferiti alla propria controllante tedesca e destinati al rimborso del debito di finanziamento acceso con la ALFA Group (è precluso alla BETA e alla BETA2 di costituire delle riserve di utili e trattenere la

cassa che confluisce nell'unica *business unit* facente capo alla BETA Group Holding.

Alla stregua di quanto avvenuto in Germania, BETA2 ha costituito la Veicolo S.r.l., con una dotazione patrimoniale complessiva di euro 2.000.000, e le concede un finanziamento di euro 84.000.000. Tale operazione è finalizzata all'acquisto della totalità delle quote di I S.r.l.. Tra le due società è stata poi posta in essere un'operazione di fusione inversa, all'esito della quale l'indebitamento contratto dalla Veicolo S.r.l. confluisce nella I.

Nel mese di settembre 2017, BETA2 (società a responsabilità limitata di diritto tedesco con sede legale in Germania), interamente controllata da BETA Group, ha ceduto il 100% del Capitale sociale della I S.p.A. alla Veicolo.

Il controvalore o prezzo di acquisizione è stato stabilito in Euro 86.000.000 sulla base di una perizia redatta da un terzo indipendente.

L'istante spiega che le operazioni illustrate hanno consentito una allocazione e ripartizione, in base al peso economico di ciascuno, dell'indebitamento contratto dal gruppo ALFA per l'acquisizione del gruppo BETA. In particolare, viene allocato alla Germania e, nello specifico, al sottogruppo tedesco S riconducibile alla BETA Group Holding un indebitamento netto di euro 23.600.000 pari alla differenza tra:

- il finanziamento passivo ricevuto dalla ALFA Group (di euro 107.600.000) e
- il finanziamento attivo (di euro 84.000.000) riconosciuto dalla BETA2 alla I;

Viene allocato all'Italia e, nello specifico, al sottogruppo italiano I un indebitamento di euro 84.000.000.

In conseguenza della riorganizzazione illustrata, il debito tedesco viene servito con i flussi di cassa generati dalle tre società tedesche (BETA Holding restituirà il finanziamento ricevuto da ALFA Group in base ai flussi finanziari che riceverà dalle proprie controllate tedesche che operando secondo il regime dell'*organschaft*, costituirebbero, a detta dell'istante, un'unica *business unit* sotto il profilo

civilistico/contabile e fiscale), e, il debito italiano viene servito con i flussi di cassa generati dalla società italiana I. La restituzione delle somme da I S.p.A. a BETA2 avverrà secondo le modalità ordinarie e sarà finanziato con i flussi di cassa che la società italiana sarà in grado di generare.

L'operazione di fusione

In data 12 settembre 2017 il Consiglio di Amministrazione della I S.p.A. con socio unico ha approvato l'operazione di fusione inversa per incorporazione, della società controllante Veicolo S.r.l. unipersonale.

In pari data, anche l'Amministratore Unico di Veicolo ha deliberato di procedere alla fusione per incorporazione in I S.p.A., approvando il progetto di fusione.

Il progetto è stato poi depositato presso la Camera di Commercio di ----- in data 19 settembre 2017 per la sua iscrizione nel registro delle imprese.

Il progetto di fusione è stato, successivamente, approvato dall'assemblea della società incorporante e della società incorporata, con verbali notarili.

Le suddette delibere, depositate con i documenti indicati nell'articolo 2501-*septies* del Codice civile, sono state iscritte in data 20 settembre 2017 sia presso il Registro delle Imprese di ----- (per la società incorporante) sia presso il Registro delle Imprese di ----- (per la società incorporata).

In data 23 ottobre 2017, è stato, infine, stipulato l'atto di fusione. La fusione è quindi divenuta efficace a far data dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice civile ovvero in data 26 ottobre 2017, mentre gli effetti contabili e fiscali dell'operazione sono stati fatti retroagire rispettivamente al 30 aprile 2017 (la società I S.p.A. applica i principi contabili internazionali. Dal bilancio revisionato chiuso al 31 dicembre 2017 emerge che i saldi della società incorporata sono stati recepiti nel bilancio della società incorporante, in applicazione del principio contabile internazionale IFRS, al 30 aprile 2017 - data più prossima a quella di acquisizione ovvero del *closing* intervenuto il 28 aprile 2017 - e al 21 luglio 2017 - data di costituzione della società incorporata Veicolo S.r.l.-).

Sotto il profilo contabile, l'operazione è avvenuta mediante annullamento del Capitale sociale della società incorporata, senza procedere ad alcun aumento del Capitale sociale della Società istante né a concambio di quote e con assegnazione delle quote rappresentative dell'intero Capitale sociale della società incorporante (I S.p.A.) alla società tedesca BETA2.

Dal momento che la società incorporata Veicolo S.r.l. ha contratto debiti per acquisire il controllo della società incorporante I S.p.A., hanno trovato applicazione le norme previste per la fusione "*a seguito di acquisizione con indebitamento*" di cui all'articolo 2501-*bis* del Codice civile. A tal fine sono stati predisposti e approvati dalle rispettive società: (a) il piano economico-finanziario 2017-2032, (b) la relazione illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2501-*quiquies* del Codice civile e (c) la relazione dell'esperto redatta ai sensi dell'articolo 2501-*bis*, quarto comma, del Codice civile.

In risposta alla richiesta di documentazione integrativa del 18 febbraio 2019 (prot. n. 03583/2019) nella quale venivano richiesti chiarimenti in ordine alla apparente incongruenza della seconda fase di acquisto realizzata all'interno dello stesso gruppo già acquisito in conseguenza della prima fase, la Società ha osservato che l'"*incongruenza*" a cui fa riferimento l'Ufficio sarebbe attribuibile alla natura del progetto di investimento che nella visione del contribuente avrebbe previsto la finalizzazione dell'acquisto in due *step*.

In particolare, si dichiara che "Giuridicamente è evidente che l'acquisto di BETA Group da parte di ALFA Group è avvenuto il 28 aprile 2017 e che, quindi, al momento dell'effettuazione della seconda operazione, I era già parte di ALFA Group. Sostanzialmente ed economicamente è altrettanto evidente al contribuente che l'operazione di acquisizione poteva intendersi completa solo al momento dell'allocazione del debito di acquisizione sostenuto per la I in Italia e, quindi, al completamento della seconda fase di riorganizzazione."

La società incorporata Veicolo S.r.l., costituita nel mese di luglio 2017, ha

soltanto posizioni soggettive maturate nel corso del 2017 e prima dell'efficacia giuridica della fusione (26 ottobre 2017). Nello specifico la composizione delle stesse può essere così riassunta:

- perdita fiscale, stimata sulla base dei dati contabili al 31 ottobre 2017, pari ad euro 747;
- interessi passivi indeducibili, stimati sulla base dei dati contabili al 31 ottobre 2017, pari ad euro 761.178.

La I S.p.A. (incorporante) non ha posizioni soggettive riportabili afferenti periodi di imposta pregressi.

La stessa non ha inoltre maturato nella frazione di esercizio antecedente alla data di efficacia giuridica della fusione perdite fiscali o interessi passivi indeducibili o eccedenze ACE potenzialmente soggette alle limitazioni disposte dal comma 7 dell'articolo 172 del Tuir.

Si precisa che I S.p.A. aderisce al consolidato fiscale nazionale con la società controllata al 100% GAMMA S.r.l. unipersonale a decorrere dal periodo di imposta 2016. Tali società permangono nel regime del consolidato fiscale post-fusione, non costituendo la fusione inversa in commento causa interruttiva del regime di consolidato fiscale.

Per completezza l'Istante segnala che nessuna delle società aderenti al consolidato fiscale presenta perdite fiscali pregresse maturate ante adesione al regime del consolidato fiscale e, dunque, soggette alle limitazioni di cui all'articolo 118, comma 2, Tuir. Inoltre, entrambe le società hanno apportato e apporteranno al regime del consolidato fiscale - rispettivamente per il periodo di imposta 2016 e per il periodo di imposta 2017 - redditi imponibili positivi.

Pertanto, l'istante richiede la disapplicazione dell'articolo 172 solo per la società incorporata, in quanto soltanto detta società presenta perdite fiscali e interessi passivi indeducibili maturati nella frazione di esercizio antecedente alla data di efficacia giuridica della fusione.

In particolare, trattandosi di una newco, il patrimonio netto di Veicolo rilevante ai fini dell'applicazione del limite individuato dall'articolo 172, comma 7, del Tuir è pari a zero, con la conseguenza che non risulta rispettato il primo requisito previsto per il riporto della perdita fiscale e degli interessi passivi indeducibili. Inoltre, trattandosi di una newco, non è determinabile un test di vitalità. Pertanto, la perdita fiscale e gli interessi passivi indeducibili eccedenti il patrimonio netto (pari a complessivi euro 761.925,00) non potrebbero essere portati in diminuzione del reddito della società incorporante.

Infine, la Società istante fa presente di aver presentato istanza di interpello antiabuso ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000 n. 212 in relazione al vantaggio fiscale conseguito attraverso la deduzione degli oneri finanziari sostenuti nell'ambito della operazione di ristrutturazione aziendale descritta.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società istante è dell'avviso che l'operazione di fusione descritta non costituisce in nessun modo un'ipotesi di commercio di "bare fiscali" finalizzata ad ottenere una compensazione intersoggettiva di perdite.

Sulla base di quanto esposto e della documentazione prodotta a supporto, secondo la società istante non possono sorgere dubbi sulla validità delle ragioni economiche e finanziarie che hanno portato alla fusione in commento.

Non sembra, quindi, a detta dell'istante, che vi possano essere motivi per negare la disapplicazione del comma 7 dell'articolo 172 alla fattispecie in questione, dal momento che sussistono sia le valide ragioni economiche sia l'assenza di un patologico fine elusivo diretto ad ottenere un indebito risparmio d'imposta.

L'istante sostiene che l'operazione descritta non avrebbe alcuna finalità elusiva perché sottenderebbe alle logiche economiche comuni a tutte le operazioni di LBO. A sostegno della sua tesi l'istante afferma che:

- l'operazione oggetto di interpello non si discosta dalle pratiche adottate nel mercato da operatori di grandi dimensioni quando oggetto di acquisizione non è la singola realtà aziendale ma un gruppo di imprese riconducibile e localizzato in diversi paesi. Le diverse fasi dell'acquisizione sarebbero funzionali ed economicamente giustificate dalla necessità di allocare l'unico debito di acquisizione - debito terzo contratto per acquisire il gruppo BETA - vicino ai flussi di cassa delle società acquisite (localizzate in due paesi diversi) ovvero ai flussi di cassa generati rispettivamente in Germania dal sottogruppo S e in Italia dal sottogruppo I. L'unica differenza sarebbe costituita dal fatto che il gruppo ALFA ha attribuito *a posteriori* (in un momento immediatamente successivo all'acquisto del Gruppo BETA) il debito contratto per acquisire l'intero Gruppo, alle singole società acquisite, in ragione del peso economico assunto da ciascuna di esse nell'ambito del gruppo acquisito. Quindi, l'acquisizione sarebbe stata sostanzialmente finanziata attraverso l'impiego di una quota parte delle risorse acquisite attraverso l'emissione del menzionato prestito obbligazionario ad opera della società di diritto danese, ALFA3, controllante al 100% della ALFA Group;

- l'operazione di acquisizione della I e la successiva fusione con la Veicolo sottendono un'operazione di effettiva acquisizione che determina il passaggio del controllo totalitario di diritto della società bersaglio e risponde complessivamente alle logiche di una tradizionale operazione di *merger leveraged buy out* e non a quelle di un'operazione di *merger leveraged cash out*,

- l'operazione di fusione si inquadra nel più ampio processo di ridefinizione dell'organigramma societario del gruppo volto, da un lato, a valorizzare le sinergie commerciali e amministrative tra le due anime del gruppo BETA (S e I) e, dall'altro, ad ottenere una più equilibrata ed efficiente struttura finanziaria di gruppo nell'ambito della quale il debito viene posto vicino alle fonti produttive di cassa che quel debito è andato a finanziare. La fusione costituirebbe l'istituto che, in linea con le normali logiche e prassi di mercato, consente di ripristinare l'equilibrio finanziario di gruppo

nella misura in cui consente di riportare il debito contratto per l'acquisizione della I vicino alle fonti produttive che quel debito ha consentito di acquisire;

- il consolidamento del debito di acquisizione nella I, tecnicamente reso possibile dalla fusione, avrebbe richiesto la vendita delle partecipazioni detenute nella I alla Veicolo. Tale vendita non presenterebbe profili di artificiosità e risponderebbe alla duplice logica di (a) riportare in Italia la parte di debito contratto per l'acquisizione della realtà italiana (I) e (b) circoscriverlo alla sola quota afferente il valore effettivamente acquisito in Italia. Tali finalità non avrebbero potuto essere diversamente perseguite avendo il venditore A imposto a ALFA di acquistare il *business* nella sua complessità e nella configurazione societaria esistente alla data della vendita;

- dal punto di vista della società capogruppo ALFA Group, con la seconda operazione del settembre 2017, non si realizza un effettivo cambiamento di controllo nel senso che l'acquirente (Veicolo) del controllo della società-bersaglio è a sua volta sottoposto al controllo dello stesso soggetto (o degli stessi soggetti) cui il controllo della società-bersaglio faceva capo (ALFA Group). Tuttavia, afferma l'istante, l'articolo 2501-*bis* del Codice civile ha trovato applicazione in quanto ricorre nel caso di specie la ratio della disciplina in oggetto, la cui finalità primaria è quella di garantire un sufficiente livello d'informazione sulla sostenibilità finanziaria del progetto, sulla base dei flussi di cassa attesi dall'esercizio dell'impresa, dalle eventuali dismissioni e dalle operazioni straordinarie, al netto degli impieghi previsti. Nel caso di specie, continua l'istante, ricorre l'esigenza di esplicitare le ragioni che hanno sostenuto i promotori (Gruppo ALFA) nell'iniziativa di acquisire il controllo della target (I) attraverso il ricorso al debito, nella forma del finanziamento ponte con l'istituto ZETABANK in prima istanza e nella forma dell'accesso al prestito obbligazionario di medio/lungo termine;

- in coerenza con l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 2501-*bis* c.c., la società di revisione E&Y che ha condotto l'attività di audit sul bilancio della

società I nell'anno della fusione (2017) ha preteso ed ottenuto che trovasse applicazione il principio contabile IFRS 3 sulle *business combination* con effetto Aprile 2017 (*data del closing*) e questo in quanto l'operazione in esame costituisce una "aggregazione aziendale", nel significato alla stessa attribuito dai precetti internazionali (i.e. acquisto del controllo), e quindi costituisce fattispecie da rilevare in bilancio secondo il metodo dell'acquisizione che impone di (a) identificare l'acquirente, (b) di determinare la data di acquisizione, (c) di rilevare e valutare le attività identificabili acquisite e le passività identificabili assunte nonché (d) di rilevare e valutare un eventuale avviamento o utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli;

- non si può ritenere la fusione in esame presenti profili di artificiosità per l'inserimento in Italia di un livello di indebitamento ulteriore rispetto a quello necessario per l'acquisizione della I. A tali fini, infatti, gli amministratori della società Incorporante hanno chiesto ed ottenuto che il valore dell'acquisizione fosse determinato, attestato e documentato attraverso perizia redatta da un terzo indipendente e che tale valore costituisse la base per la determinazione del prezzo di acquisizione che, quindi, non poteva eccedere quanto un terzo avrebbe riconosciuto per quella stessa transazione in condizioni di libera concorrenza e libero mercato;

- l'operazione è genuina, in quanto la stessa origina da un'operazione di acquisizione da terzi che, pur intervenendo qualche mese prima della commentata operazione di riorganizzazione, determina l'introduzione di una leva finanziaria legittima, sostenibile economicamente e finanziariamente, come dimostra il rispetto del piano economico e finanziario di supporto all'operazione di fusione. Definire tale operazione come "*circolare*" sarebbe certamente erroneo, considerati gli ostacoli che il Gruppo ALFA ha dovuto affrontare in sede di acquisizione e che gli hanno precluso la possibilità di effettuare sin dal principio due autonome operazioni di acquisizione, rispettivamente, del ramo italiano (I) e del ramo tedesco (S), il cui valore economico era pari a euro 86 milioni, per il primo, e a euro 16 milioni, per il secondo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si ricorda che esula dall'analisi condotta nel presente parere ogni valutazione o apprezzamento in merito ai valori riportati dalla Società nell'istanza, nonché la corretta determinazione e quantificazione degli interessi passivi indeducibili riportabili e delle perdite fiscali dei quali si chiede la disapplicazione.

Resta, pertanto, impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria volto alla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione degli stessi.

Si ricorda che in merito alla liceità, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, delle operazioni societarie precedentemente illustrate, l'istante ha presentato apposita istanza di interpello antiabuso n. 956-1714/2018 in risposta alla quale la scrivente ha ritenuto che la descritta operazione costituisse una fattispecie di abuso del diritto.

Per questo motivo, le posizioni soggettive della Veicolo (società veicolo) non sono riportabili per la società incorporante e, si ritiene, che non sia più necessario esprimersi in merito alla richiesta di disapplicazione dell'articolo 172, comma 7 del Tuir.

Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi prima esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)